




PROVINCIA DI ROVIGO

Area Ambiente
Servizio Igiene Idrica e Atmosferica



AUTORIZZAZIONE

2 OTT. 2007

del

Prot. Gen. n. 48700

OGGETTO: Rinnovo e voltura autorizzazione preventiva all'esercizio impianto di 2^a categoria di depurazione e scarico in acque superficiali acque reflue meteoriche e di falda in area rilevato provenienti dal cantiere per lavori preliminari di adeguamento ambientale presso la centrale termoelettrica di Polesine Camerini nel Comune di Porto Tolle (RO). Ditta ENEL PRODUZIONE spa - Unità di Business Termoelettrica di Porto Tolle - via C. Menotti n. 32, loc. Polesine Camerini, Porto Tolle (RO). D.Lgs. 03/04/2006 n. 152.

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria autorizzazione prot. n. 41237 del 03/10/2003 ha autorizzato in via preventiva la Ditta Enel Power spa all'esercizio ed allo scarico in acque superficiali (canale di restituzione) di impianto di 2^a categoria di depurazione acque reflue meteoriche e di falda in area rilevato provenienti dal cantiere per lavori preliminari di adeguamento ambientale presso la centrale termoelettrica di Porto Tolle;

Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione succitata, inoltrata dalla Ditta Enel Produzione spa - Unità di Business Termoelettrica di Porto Tolle, per tramite del sig. Fausto Tongiorgi in qualità di Legale rappresentante della stessa, con nota del 06/11/2006 pervenuta in data 16/11/2006 prot. n. 50453;

Vista la successiva documentazione integrativa prodotta a mezzo fax in data 13/09/2007;

Atteso che nessuna condizione tecnica è variata, con particolare riferimento al processo di formazione degli scarichi, rispetto all'autorizzazione prot. n. 41237 succitata;

Fatta salva la tavola di progetto allegata alla stessa autorizzazione prot. n. 41237, relativa allo schema di smaltimento delle acque di scarico, che si ritiene parte integrante della presente autorizzazione;

Vista l'attestazione del versamento di € 42,00 a titolo di "deposito provvisorio spese istruttorie" eseguito sul c.c.p. n. 10461457 - intestato all'Amministrazione Provinciale di Rovigo Ecologia e Ambiente - Servizio Tesoreria - ai sensi del D.Lgs. 152/2006, nonché ai sensi della Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 13/02/96 e della Delibera della Giunta Provinciale n. 16 del 28/01/2002;

- Vista la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- Vista la circolare regionale n. 18 del 13/08/99, approvata con DGRV n. 2847 del 03/08/99;
- Vista la legge 07/08/90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 32 del Regolamento Provinciale dei Servizi e degli Uffici, sistema decisionale adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000;
- Visti l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e lo Statuto della Provincia di Rovigo;

AUTORIZZA

la Ditta ENEL PRODUZIONE SPA – UNITÀ DI BUSINESS TERMOELETTRICA DI PORTO TOLLE secondo quanto previsto dall'articolato che segue:

ART. 1 La Ditta è autorizzata all'esercizio dell'impianto di 2^a categoria per la depurazione delle acque reflue meteoriche e di falda in area rilevato provenienti dal cantiere per lavori preliminari di adeguamento ambientale presso la Centrale Termoelettrica di Porto Tolle, nel rispetto delle prescrizioni seguenti;

- a) l'impianto di depurazione dovrà essere realizzato come da documentazione prodotta agli atti;
- b) l'avvio dello stesso è subordinato alla presentazione, all'Area Politiche dell'Ambiente della Provincia di Rovigo ed al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, del certificato di regolare esecuzione dei lavori, eseguiti in conformità del progetto approvato, rilasciato dal Direttore dei Lavori;
- c) il materiale di risulta proveniente dal trattamento depurativo dovrà essere periodicamente smaltito nei modi e nelle forme previsti dal D.Lgs. 152/2006.

ART. 2 La Ditta è autorizzata allo scarico in acque superficiali (canale di restituzione) delle acque reflue depurate di cui al precedente art. 1, come indicato nella planimetria, già allegata all'autorizzazione prot. n. 41237 citata in premessa, che forma parte integrante del presente atto, secondo le modalità imposte dal D. Lgs. 152/2006 nonché dalla L.R. 33/85 e s.m., nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

- a) le caratteristiche delle acque di scarico dovranno essere conformi, sin dall'attivazione degli scarichi stessi, ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006, con esclusione dei parametri 29 (solfati) e 30 (cloruri);
- b) il punto assunto per la misurazione dello scarico dovrà essere mantenuto accessibile per i campionamenti ed il controllo;
- c) i limiti di accettabilità previsti non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) la Ditta dovrà provvedere a comunicare tempestivamente, al Dipartimento Provinciale ARPAV – viale Porta Po n. 87 – Rovigo e contestualmente alla Provincia di Rovigo - Area Politiche dell'Ambiente, l'attivazione dello scarico derivante dalla fase di consolidazione a seguito di costruzione del rilevato con precarico (fase 3).

ART. 3 Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere utilizzati terreni costituiti da sabbie e/o ghiaie inerti chimicamente e provenienti da cave autorizzate, come attestato dalla Ditta con la documentazione prodotta. L'eventuale impiego di materiali di diversa tipologia dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Rovigo.

ART. 4 Sono fatti salvi pareri, concessioni e autorizzazioni di competenza di altri Enti.

- ART. 5** Il titolare degli scarichi dovrà dare tempestiva comunicazione alla Provincia di Rovigo – Area Politiche dell’Ambiente – Ufficio Acqua, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo e al Sindaco del Comune di Porto Tolle, circa qualsiasi modifica apportata agli scarichi o al loro processo di formazione, nonché l’eventuale apertura di nuove bocche di scarico, nel qual caso queste saranno soggette a nuova autorizzazione.
- ART. 6** Modifiche circa le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere comunicate per iscritto all’Autorità competente per il controllo entro trenta giorni.
- ART. 7** L’autorità competente al controllo è, per legge, autorizzata ad effettuare all’interno dell’insediamento tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- ART. 8** Ai sensi del D. l.gs. 152/2006, la presente autorizzazione ha validità di anni quattro. La stessa potrà essere rinnovata previa apposita istanza presentata dalla Ditta almeno un anno prima della sua naturale scadenza.
- ART. 9** L’inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e/o delle disposizioni successive che la Provincia ritenesse di dover impartire, comporta diffida, sospensione o revoca dell’autorizzazione stessa, come stabilito dal D.Lgs. 152/2006, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie previste in caso di inottemperanza a tutte le prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti.
Indipendentemente dalla presente, il titolare dell’autorizzazione resta in obbligo di adottare sempre “tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento”.
- ART. 10** Il presente atto va comunicato ai soggetti interessati nei modi e nelle forme previste dalla Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
- ART. 11** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o ricorso giurisdizionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dal ricevimento dello stesso.



IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE
- Ing. Luigi Ferrari -